

**Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con richiesta di fissazione di udienza breve**

**RICORRENTE: Prof.ssa SANTAGADA Maria Vittoria**, nata a Massafra (TA) il 15.6.1971  
Codice Fiscale: SNT MVT 71H55 F027H, residente a Milazzo (ME), Via Vittorio Veneto Vico II n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it) - FAX: 090.938.52.32) del Foro di Barcellona P.G. (ME) con Studio in Pace del Mela (ME) Via Nazionale n. 195, elettivamente domiciliata nel presente giudizio presso il proprio indirizzo PEC, in virtù di mandato redatto su foglio separato congiunto materialmente al presente atto;

**CONTRO**

**RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA** in persona del Direttore *pro-tempore*: **4) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO**, in persona del Direttore *pro-tempore* tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in Via Valerio Villareale, 6 Palermo.

**e nei confronti**

di tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale per l'a.s. 2022/2023 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola secondaria di II grado classe di concorso A046 posto comune e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

**FATTO**

La ricorrente è una docente di scuola secondaria di II grado (classe di concorso A046 - scienze giuridico – economiche) posto comune -- assunta nell'anno scolastico 2015/2016, con contratto di



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

lavoro a tempo indeterminato presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria nell'Ambito Territoriale della Provincia di Savona ed, a seguito di sentenza del Tribunale di Savona n. 80/2021 emessa nel procedimento R.G. n. 6/2021 (**Doc.1**), trasferita nell'organico provinciale di Palermo (PASS000VY8), con utilizzazione presso l'Istituto PATN01000A – Marco Polo di Palermo per l'a.s. 2021-2022 (si allega decreto del 21.07.2021 prot. N. 12599 **Doc.2**).

La docente ha, altresì, partecipato alla mobilità interprovinciale - ai sensi dell'O.M. n. 45/2022 e del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA relativo al triennio 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 del 27.01.2022 (**Doc.3**) – richiedendo cattedre orario anche tra comuni diversi, dichiarando di voler fruire della **precedenza (prevista dall'art. 21 della legge 104/92)** di cui all'art.13 c.1 punto III n. 1 del C.C.N.I. ed indicando tra le preferenze quanto segue:

- 1) Comune F206 Milazzo;
- 2) Comune A638 Barcellona P.G.
- 3) Comune G377 Patti;
- 4) Comune F158 Messina;
- 5) Provincia Messina;
- 6) Scuola PATN01000Q PA Marco Polo;
- 7) Scuola PAIS02300P PA F. Ferrara;
- 8) Scuola PAIS03600R PA I.I.S.S. Gioeni – Trabia;
- 9) Scuola PAIS033009 PA V. RAGUSA Otama Kiyohara – F. Parlatore;
- 10) Scuola PATF030009 PA ITI Vittorio Emanuele III;
- 11) Scuola PAIS02900N PA DUCA Abruzzi Libero Grassi;
- 12) Scuola PARH02000A PA I.P.S.S.E.O.A. Pietro Piazza;
- 13) Comune G273 PA Palermo;



La stessa, infatti, è stata riconosciuta dalla Commissione Medica INPS, portatrice di handicap, ai sensi dell'art. 3 comma 1° della legge n. 104/92 non revisionabile (Doc.4), nonché invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in percentuale pari al 82% (2/3), con decorrenza dal mese di dicembre 2016 e ciò con decreto di omologa del Tribunale di Barcellona P.G., nel procedimento R.G. n. 1987/2017 (Doc.5) in quanto affetta da “.....omissis.....”, così come risulta dalla CTU a firma della Dott.ssa Donatella Imbesi, depositata nel medesimo procedimento di ATP (Doc.6).

Il M.I.U.R provvedeva a convalidare la domanda (Doc.7), da cui risulta l'attribuzione di 51 punti come punteggio base ed ulteriori 6 punti come punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento per un totale complessivo di 56 punti.

Purtroppo -- ottenendo il riconoscimento della precedenza solo per la Provincia di residenza (Messina) -- la docente è stata trasferita d'ufficio presso l'Istituto IPSSAR “Danilo Dolci” di Partinico e ciò in palese violazione del diritto di precedenza sancito dall'art. 21 L. 104/92, nonostante la disponibilità dei posti nella Provincia di Messina e l'assenza di ragioni oggettive tali da giustificare un eventuale diniego.

Ed infatti dal prospetto denominato “*organico di diritto a.s. 2022-23*” (Doc.8) pubblicato sul sito dell'ATP di Messina il 12.05.2022 prot. N. 10159 (Doc.9) risulta che:

- 1) Presso l'I.I.S. “Renato Guttuso” di Milazzo (ME) vi è la disponibilità di n. 1 posto;
- 2) Presso l'I. “Medi” di Barcellona P.G. (ME), vi è la disponibilità di n. 1 posto;
- 3) Presso l'I.S. “Caminiti Trimarchi” di Santa Teresa Riva (ME), vi è la disponibilità di n. 1 posto;

### **DIRITTO**

A norma dell'art. 21 della legge 104/92 *la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di*



*concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1 hanno la **precedenza in sede di trasferimento a domanda***”.

L’art. 21 legge 104/92 rappresenta la III precedenza stabilita dall’art. 13 del CCNI triennio 2022-2025.

Ed infatti:

l’art.13 del CCNI prevede che “*Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente **ordine di priorità**, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione.....*”

Nello specifico, **il punto III del citato art.13** denominato “**Personale con disabilità e personale che ha bisogno di cure continuative**”, espressamente prevede: “*Nel contesto delle procedure e dei trasferimenti viene riconosciuta la **precedenza**, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:*

- 1) **disabili di cui all’art. 21 L. 104/92 richiamato dall’art. 601 d. l.vo 297/94 con un grado di invalidità superiore ai due terzi** o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla L. 648/1950;
- 2) *personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia), detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa all’ambito corrispondente al comune in cui esista un centro di cure specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo fra distretti diversi dello stesso comune;*
- 3) *personale appartenente alle categorie previste dal c. 6 dell’art. 33 della L. 104/92 richiamato dall’art. 601 del D. l.vo 297/94.*

*Il personale di cui ai punti 1 e 3 **può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza**, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito*



*corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province” ed ancora “in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicino”*

Ne deriva che la norma pattizia sopra citata, solo al punto I denominato “*disabilità e gravi motivi*” prevede una precedenza assoluta, indipendentemente dal Comune o dalla Provincia di provenienza dell’interessato, a tutto il personale docente: **a)** non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120) **b)** emodializzato; al contrario per il personale di cui al punto III n. 1 (disabili di cui art. 21 L. 104) prevede una precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza dell’interessato.

Ed ancora, l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dall’ordine delle precedenze secondo quanto disposto dal citato art. 13 CCNL e, quindi, a parità di titolo di precedenza, dal punteggio più alto; a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

#### **VIOLAZIONE DELL’ART.21 L.104/92 E DELL’ART.601 D.LGS. 297/94**

#### **NULLITÀ DELL’ART.13 CCNI 27.01.22 E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

#### **DIRITTO AL TRASFERIMENTO CON PRECEDENZA DELLA RICORRENTE**

Nel caso de quo, è documentata la condizione di soggetto handicappato in capo alla ricorrente, riconosciuta invalida civile nella misura 82%, così come previsto dall’art. 21 L. 104/92 che si applica doverosamente al lavoratore costituendo un diritto assoluto, neppure limitato dalla clausola “*ove possibile*” contenuta nel successivo art. 33 che disciplina una fattispecie diversa da quella oggetto del presente ricorso.

E’ incontestabile, infatti, che la ricorrente abbia partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale con la precedenza prevista dall’art. **601 del d.lgs. 297/1994** (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale al primo comma, **sancisce che gli artt. 21 e 33** (quest’ultimo in questa sede non interessa)



della legge 104/1992 “*si applicano al personale di cui al presente testo unico*”, mentre, al secondo comma, dispone che tali norme “**comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità**”.

Detto art. 601 D. Lgs. 297/94 che è una norma speciale dettata specificamente in materia di diritto scolastico, accomuna due categorie di lavoratori: quella di cui all’art. 21 (docenti con handicap) e quelli dell’art. 33 (docenti che assistono parenti con handicap) **sancendo il diritto univoco di precedenza all’atto di assunzione ed in sede di mobilità.**

Sostanzialmente, detta norma (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, presenta la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale.

La stessa norma **riconosce al personale/docente, che si trova nelle condizioni di cui all’art. 33 ed art. 21 L. 104/92, una precedenza assoluta in sede di mobilità rispetto ai docenti che non si trovino nella medesima condizione**, senza alcuna interferenza da parte della normativa contrattuale che introduce le fasi provinciali / interprovinciali.

L’art. 601 suindicato si limita, in verità, a rafforzare la tutela di cui alla legge 104/92, dando concreta attuazione a principi espressi dagli articoli 3 comma 2 e 38 della Costituzione, dall’art. 26 della Carta di Nizza, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili ratificata con legge 18/09.

**Ne deriva che la disposizione contenuta nell’art. 13 del CCNI risulta contraria a norme imperative e determina delle disparità non giustificate: così operando, sacrifica in maniera illegittima, di fronte alle esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla medesima legge 104/1992.**

Infatti, essa attribuisce una precedenza assoluta indipendentemente dalla provincia di provenienza soltanto ai docenti che si trovino, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 Legge 28.3.1991 n.120); 2) personale emodializzato (art. 61



della legge 270/82), mentre per il personale di cui al punto III n. 1 (disabili di cui art. 21 L. 104) prevede una precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza dell'interessato e nell'ambito dell'ordinaria gestione delle differenti fasi in cui è organizzata la mobilità dei docenti.

In sostanza, risulta una irragionevole disparità di trattamento dei docenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 21 L. 104/92 rispetto a quelli che rientrano nelle categorie di cui al punto I che, invece, godono di una precedenza assoluta indipendentemente dalla provincia di provenienza.

E' ciò, a fronte del diritto della ricorrente a godere della precedenza in sede di trasferimento a domanda, espressamente previsto dall'art. 21 L. 104/92 in una formulazione che non prevede condizioni all'esercizio di tale diritto.

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *“in tema di trasferimento, nel settore scuola non opera la sola disciplina generale di cui alla l. n. 104/1992, ma anche la disciplina speciale di cui all'art. 601 d.lg. n. 297/1994, che accorda maggiore tutela al portatore di handicap e non incide sulla scelta della sede di lavoro, ma sulla precedenza alla scelta, quale circostanza del tutto neutra per la PA: tale precedenza non richiede bilanciamento di valori costituzionali, perché si pone nell'esclusivo perimetro dell'art. 38 Cost.”* (cfr. Tribunale Genova, sez. V, 30/11/2016).

**Anche i diversi tribunali investiti della questione in maniera conforme hanno ormai definitivamente dichiarato la nullità del CCNI**, ritenendo che la questione del contendere riguardi la nullità o meno della norma contrattuale (art. 13 CCNL) **ai sensi dell'art. 1418 c.c.** stante la natura imperativa della normativa di cui alla L. 104/92 ed al D. Lgs. 297/94.

\*\*\*\*\*

Con il presente atto, parte ricorrente – che ha avanzato domanda di trasferimento facendo valere il diritto di precedenza ex art. 21 legge 104/92 in quanto portatrice di handicap - lamenta:

**A) il mancato trasferimento nella Provincia di Messina.**



Nello specifico, i posti disponibili in ciascuna delle sedi indicate nella domanda (facenti parte della Provincia di Messina) sono stati assegnati ad altri docenti.

Nello specifico, il posto vacante e disponibile presso l'Istituto "Guttuso" di Milazzo è stato assegnato ad una docente munita di precedenza, sebbene non si conosce la tipologia e quello presente presso il "Torricelli" di Sant'Agata Militello ad altra docente non perché avente diritto di precedenza, ma solo in quanto già titolare nella stessa provincia e ciò in forza del meccanismo di cui al richiamato art. 13 del CCNI, secondo cui le precedenze valgono soltanto all'interno di ciascuna fase.

Ed infatti, dall'esame del bollettino dei trasferimenti (**Doc.10**), pubblicato il 17.05.2022 prot. n. 10419 (**Doc.11**) sul sito dell'ATP di Messina, in provincia di Messina risultano i seguenti trasferimenti provinciali:

**1) SANTORO Domenica** - trasferita, a domanda, presso l'I.I.S. "R. Guttuso" di Milazzo;

**trattasi di una docente munita di precedenza**, ma senza specificazione della tipologia, con la conseguenza che non è dato conoscere la tipologia di detta precedenza e se la stessa sia prevalente rispetto a quella spettante alla Santagada.

Per completezza, si precisa che il bollettino dei trasferimenti non indica il tipo di precedenza posseduta dal docente (se è personale, per assistenza al coniuge, al figlio, ecc.), ma si limita genericamente a "spuntare" la colonna dedicata alla "precedenza" senza null'altro aggiungere.

A tal proposito, si rammenta, il **principio della vicinanza della prova**, il quale prevede che l'onere della prova debba essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.

Sull'**onere della prova**, si richiama quanto affermato dal **Tribunale di Pordenone, con sentenza del 17.5.2018 n. 58/2018**, secondo cui *"l'onere della prova circa il rispetto delle procedure previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale integrativo per le operazioni di mobilità grava sul*





*Ministero, il quale unico ha la disponibilità completa di tutti i dati, essendo la posizione del ricorrente quella di un normale creditore tenuto ad allegare soltanto l'inadempimento altrui".*

Dello stesso avviso anche il **Tribunale di Pisa** che, con sentenza del **19.6.2018**, ha disposto il trasferimento della docente, munita di precedenza, ad una delle sedi chieste e secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda, tenuto conto che il MIUR *"ha lasciato in ombra sia di quale diritto di precedenza si tratti – tra i molti previsti dal contratto collettivo – sia chi se ne sia giovato"*.

In difetto di produzione e/o contestazione ad opera dell'Amministrazione, non può imputarsi alla ricorrente una carenza probatoria, in base al suindicato principio della vicinanza della prova.

**2) CATANZARITO Anna** – trasferita, a domanda, presso l'ITI di S. Agata Militello "Torricelli".

Trattasi di una **docente senza alcun tipo di precedenza**, rispetto alla quale la ricorrente vanta una precedenza assoluta.

Sul punto si richiama quanto statuito **da codesto Tribunale adito** che con **sentenza n. 1742 del 23.06.2020 (Doc.12)**, in un caso analogo, ha statuito quanto segue: *"Il mancato riconoscimento della precedenza assoluta a tale titolo è già stata riconosciuta illegittima alla stregua del predetto art. 21 e della disciplina eurounitaria con plurime pronunce di questo Tribunale, ben note all'Amministrazione resistente che era parte del giudizio, che si richiamano sul punto.*

*Quanto al carattere assoluto di detta precedenza, deve, altresì, sottolinearsi che la ricorrente è essa stessa affetta da handicap, che sulla scorta della normativa sopranazionale recepita dall'Italia alcuna differenziazione può essere fatta tra handicap grave e handicap lieve, e che l'art. 21 L. n. 104/1992 si applica doverosamente al lavoratore, costituendo un diritto assoluto, neppure limitato dalla clausola "ove possibile", contenuta nel successivo art. 33.*



*Da ultimo, si rileva che la condotta dell'Amministrazione sotto questo profilo va altresì ritenuta discriminatoria, avendo il datore di lavoro operato una discriminazione indiretta in danno della lavoratrice sulla scorta della direttiva n. 2000/78/CE. La Corte di Giustizia, nella pronuncia del 13.05.2016 - CGUE 13 maggio 2016 (causa C-270/16), sul diverso tema del licenziamento dovuto a persistenti malattie, ha dichiarato che “L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78/CE del consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in base alla quale un datore di lavoro può licenziare un lavoratore in ragione di assenze intermittenti dal lavoro, sebbene giustificate, nella situazione in cui tali assenze sono dovute a malattie imputabili alla disabilità di cui soffre il lavoratore, tranne se tale normativa, nel perseguire l'obiettivo legittimo di lottare contro l'assenteismo, non va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.”.*

Ed poi ancora, quanto statuito dal **Tribunale di Caltanissetta con la recentissima sentenza n. 204 del 19.04.2022 (Doc.13)**, secondo cui “È certamente vero che, stante la complessità del sistema della mobilità scolastica, è necessaria la previsione di un ordine nelle precedenzae, **ma ciò non può portare a risultati, come quello della fattispecie in esame, nel quale i posti disponibili siano assegnati a docenti privi del diritto di precedenza, sol perché inseriti in una diversa fase della mobilità.** La risoluzione della questione dipende allora dalla nullità o meno di detta norma contrattuale ai sensi dell'**art. 1418 C.C.C** stante la natura imperativa della normativa di cui alla L. n. 104/92”.

Ed ancora “Va, peraltro evidenziato come, a differenza dell'**art. 33** della legge 104/92 in cui l'inciso “ove possibile” impone un contemperamento degli interessi (quelli del lavoratore care giver e quelli organizzativi del datore di lavoro), l'**art. 21** legge 104/92 prevede sic et simpliciter la precedenza



*del lavoratore **disabile** sia in caso di assegnazione della sede, sia in caso di **trasferimento** a domanda.*

*Il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l'**art. 21** della legge n. 104 del 1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell'**art. 1418**, comma primo, c.p.c.*

*Da ciò consegue che, nel caso di specie, la norma contrattuale, ovvero l'**art. 13 del CCNI**, nella parte in cui prevede che le precedenze siano limitate all'interno di ciascuna fase, anziché a tutte le fasi, deve essere disapplicata.*

*Giova evidenziare pure che, se in materia di assistenza al **disabile** interviene la contrattazione collettiva, la natura contrattuale della norma osta a deroghe delle norme imperative di legge.*

*Inoltre la natura negoziale della norma esclude l'interpretazione analogia o estensiva.*

*Se è opportuna una graduazione delle precedenze tra soggetti che siano portatori di interessi collegati all'handicap (personalmente o quali assistenti), lo stesso non può dirsi qualora si consenta il **trasferimento** a soggetti non titolari di alcuna precedenza rispetto ad altri che invece vantano un diritto di precedenza, e ciò solo perché si partecipa alla mobilità in una fase piuttosto che in un'altra.”*

Dello stesso tenore, anche il **Tribunale di Patti che, con sentenza n. 20/2020**

**(Doc.14)**, in un caso analogo patrocinato dal sottoscritto procuratore, ha espressamente statuito:

*“va rammentato che, a fronte della richiamata previsione dell'art. 21 l. cit., l'art. 601 d. l.vo 16.4.1994 n. 297 testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co.1) e che “le*



*predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità (co.2)."*

*E poi ancora "da tale impianto normativo **emerge chiaramente** che viene **riconosciuta al personale docente**, che si trova nelle condizioni di cui all'art. 33 ed **art. 21 L. 104/92, una precedenza assoluta in sede di mobilità rispetto ai docenti che non si trovino nella medesima condizione, senza che si possa rilevare alcuna interferenza da parte della normativa contrattuale che introduce le fasi provinciali e interprovinciali.**"*

Secondo il giudice del Tribunale di Patti "si tratta di una disciplina che accorda maggiore tutela al portatore di handicap e non incide sulla scelta della sede di lavoro, ma sulla precedenza alla scelta, quale circostanza del tutto neutra per la P.A.: tale precedenza non richiede bilanciamento di valori costituzionali, perché si pone nell'esclusivo perimetro dell'art. 38 Cost. in materia di diritto degli inabili e minorati all'avviamento professionale.

*Peraltro, nel caso di lavoratore disabile tale diritto non subisce alcun tipo di limitazione, rispetto all'analogo diritto vantato dal parente della persona handicappata, il quale può scegliere la sede di lavoro più vicina soltanto "ove possibile".*

*A fronte della natura imperativa di tali disposizioni di tutela, che riguardano la tutela dei portatori di handicap grave, non vi sono motivi per limitare tale diritto o per subordinarlo rispetto alle esigenze organizzative dell'amministrazione in sede di gestione delle operazioni di mobilità, essendo irragionevole la disparità di trattamento rispetto ai soggetti che ricadono nella previsione del punto I del citato art. 13, nonché la subordinazione del godimento di tale diritto rispetto allo sviluppo delle differenti fasi di mobilità.*

*Conseguentemente, l'art. 13 punto III del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17, nonché l'analoga disposizione prevista nel CCNI per la mobilità 2017/2018 nella parte in cui limita il diritto assoluto di precedenza del personale portatore handicap grave con grave con*



*grado di invalidità superiore ai due terzi, limitano in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate, senza alcuna giustificazione.*

***Peraltro, tale limitazione risulta palesemente priva di razionale giustificazione, se si considera che il diritto di precedenza è invece pienamente riconosciuto ai soggetti inclusi nelle categorie di cui al precedente punto I.***

*Dunque, la disposizione contrattuale è altresì, fonte di ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe.*

***Le disposizioni contrattuali per la mobilità dei docenti per l'a.s. 2017/18 e 2018/2019 appena richiamate appaiono dunque illegittime e vanno disapplicante, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere assegnata alla sede che le sarebbe spettata tenuto conto dell'applicazione del diritto di precedenza assoluto a prescindere dalla provincia di provenienza e dalle fasi in cui è organizzata la mobilità”.***

Sotto tale profilo, si rileva la condotta discriminatoria dell'Amministrazione, avendo il datore di lavoro / MIUR operato una discriminazione indiretta in danno della lavoratrice-disabile, qui ricorrente, sulla scorta anche della Direttiva n. 2000/78/CE.

In definitiva ed alla luce di quanto sopra argomentato, è di palmare evidenza che la P.A. era ed è obbligata a riconoscere preferenza e precedenza assoluta alla prof.ssa Santagada nell'ambito dei trasferimenti interprovinciali per la Provincia di Messina.

## **B) L'illegittimità delle norme pattizie contenute nel CCNI del 2022 che**

- nel disciplinare all'art. 37 il movimento dei trasferimenti e dei passaggi in tre distinti fasi e nel prevedere, all'art. 40, il sistema delle precedenze, anche del personale con disabilità –
- dispongono che le predette precedenze si applichino nell'ambito di ciascuna delle tre fasi della mobilità.**



Purtroppo, a causa dell'esistenza di dette norme pattizie, ostative alla richiesta attorea, nell'ambito della mobilità 2022-2023 **la ricorrente** -- sebbene invalida in misura superiore a due terzi -- **è stata trasferita**, nell'ambito dei trasferimenti provinciali, **d'ufficio presso l'Istituto IPSSAR "Danilo Dolci" di Partinico e ciò senza riconoscimento della propria precedenza personale, riconosciuta solo all'interno e per la provincia di residenza (Messina).**

Ed invece, dall'esame del bollettino dei trasferimenti (**Doc.15**), pubblicato il 17.05.2022 sul sito dell'ATP di Palermo prot.n. 9627, in provincia di Palermo (**Doc.16**) risulta il seguente movimento:

- **MODICA Anna Concetta**, trasferimento provinciale (cattedre esterne tra comuni diversi) **presso l'Istituto PAPM02000N - DE COSMI di Palermo, priva di alcuna precedenza.**

Ne deriva che, nella sede scolastica "De Cosmi" facente parte del Comune di Palermo (indicata dalla ricorrente al n. 13 delle preferenze in domanda cfr. Doc.5), disponibile e vacante nell'organico di diritto (**Doc.17 pag. 9**) pubblicato sul sito dell'Atp di Palermo il 13.05.2022 (**Doc.18**), è stata trasferita illegittimamente la docente Modica Anna Concetta che -- contrariamente alla Santagada - non gode di alcuna precedenza.

Sul punto, richiama quanto statuito dal **Tribunale di Frosinone con sentenza n. 150/2020 del 13.02.2020 (Doc.19)**, secondo cui le norme pattizie contenute nel CCNI sulla mobilità che - nel disciplinare all'art. 37 il movimento dei trasferimenti e dei passaggi in tre distinte fasi e nel prevedere all'art. 40, il sistema delle precedenze, anche del personale con disabilità -- dispongono che le predette precedenze si applichino nell'ambito di ciascuna delle tre fasi della mobilità devono ritenersi nulle.



Nello specifico *“le clausole pattizie nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente con un grado di invalidità superiore ai due terzi, devono ritenersi nulle, a norma dell’art. 1418 c.c., per contrasto con la richiamata norma imperativa di cui all’art. 21 L. 5.2.1992 n. 104 e conseguentemente devono essere disapplicate”*

Nella suindicata sentenza, il Giudice ha sottolineato che *“deve accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di mobilità, con il solo limite derivante dall’esistenza di un posto in organico presso una sede più vicina alla residenza del richiedente”*.

Dello stesso avviso anche il **Tribunale di Vicenza che, con sentenza n. 241/19 (Doc. 20)**, ha accertato *“la nullità delle relative clausole, nella parte in cui non prevedono che la situazione di handicap venga considerata prioritaria nell’ambito dell’intera procedura di mobilità gestita dal Ministero.*

*Il CCNI, infatti, pur rispondendo alle esigenze di assicurare un ordinato svolgimento dell’attività amministrativa, elude nella sostanza la disciplina preferenziale prevista dalla legge a tutela dei soggetti protetti dalla legge 104/92 anteponendo le esigenze di gestione amministrativa nella materia dei trasferimenti alle esigenze, di rango costituzionale, di tutela della salute delle persone disabili”* ed, infine, ordinato al MIUR *“di provvedere alla valutazione delle condizioni di priorità di cui all’art. 21 l. 104/1992, con riferimento alle sedi degli ambiti territoriali indicati in ricorso”*.

Anche il **Tribunale di Caltanissetta con la sentenza suindicata n. 204/2022** (cfr. Doc.13) ha riconosciuto il diritto di un docente al trasferimento nella propria provincia di residenza affermando espressamente *“La disposizione contrattuale, quindi, dispone che la precedenza operi solo qualora si indichi quale preferenza il comune di residenza, o in assenza di scuole esprimibili, il comune più vicino, sempre nell’ambito della provincia di residenza. La ratio è evidente: se la*





*norma primaria (l. 104/92) dispone un diritto di precedenza in favore del portatore di handicap al fine di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, la previsione contrattuale non può che disporre la precedenza per il comune di residenza o, in mancanza, nella sede più vicina. Il sistema delle precedenze è, tuttavia, limitato “all'interno di ciascuna fase”, nel senso che all'interno di ciascuna fase si verifica se gli aspiranti siano in possesso di uno dei criteri di precedenza e si procede all'assegnazione fino all'esaurimento dei posti disponibili.*

*Ma una siffatta disposizione, che prevede la previsione della precedenza soltanto all'interno di ciascuna fase, non tiene conto della normativa nazionale in materia di handicap.”*

Ed ancora, anche il **Tribunale di Torino che, con sentenza n. 1798/2017 (Doc.21)**, ha ritenuto illegittimo la normativa contrattuale laddove distingue la mobilità in fasi consecutive.

*“Le previsioni di legge di cui all’art. 21 legge 104/92 e 601 del decreto legislativo 294/1994 attribuiscono un diritto di precedenza rispetto agli altri soggetti interessati al trasferimento a fronte del quale, sul punto, non è configurabile alcun margine di discrezionalità del datore di lavoro. Laddove stabilisce che l’art. 21 e l’art. 33 (che in questa sede non interessa) comportano la precedenza .. in sede di mobilità, d'altronde, l’art. 601 declina il diritto di scegliere per primo tra tutti i posti messi a disposizione nell’ambito di una procedura di mobilità, con l’unico limite costituito dalla concorrenza di diritti di pari livello.”*

*“nel distinguere la mobilità in fasi consecutive, prevedendo che chi partecipa a quelle successive può scegliere solo i posti residui, e contestualmente delimitare l’operatività del diritto di precedenza di cui all’art. 601 all’interno delle singole fasi, l’art. 13 ha disatteso tale regola...”*





E poi ancora, il **Tribunale di Napoli che, con sentenza n. 7964 del 21.11.2017**

**(Doc. 22)** ha ritenuto che *“la precedenza prevista, com'è nel caso di specie, da una lex specialis che detta principi in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza della persona handicappata (art. 2 l. 104 del 1992) non può essere derogata da un DM, né da un CCNL contenente norme generali in materia di trasferimento. Sulla base di quanto esposto, accertata la natura imperativa delle disposizioni da ultimo citate, deve rilevarsi la nullità dell'art. 13 del CCNL, nella parte in cui nega la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale all'insegnante che versi in una condizione di handicap superiore ai 2/3.”*

Ed, infine, il **Tribunale di Sciacca con la sentenza n. 213 del 28.09.2020**

**(Doc. 23)** secondo cui *“l'art. 13 del CCNI pare porsi in contrasto con il contenuto precettivo dell'art. 21 della L. n. 104/1992, riconoscendo al docente invalido, in maniera del tutto irragionevole, la possibilità di fare valere la propria precedenza solo “all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza” del medesimo, e non anche presso una sede di destinazione ricadente in una Provincia limitrofa, ancorché idonea ad avvantaggiare comunque la posizione del dipendente invalido”*

Per ultimo, il **Tribunale di Santa Maria C.V. che, con sentenza del**

**01.4.2010 (Doc. 24)**, di fronte al diniego dell'amministrazione al trasferimento della docente, munita di art. 21 L. 104/92, in considerazione del fatto che *“il CCNI sulla mobilità avrebbe previsto un ordine di priorità nell'ambito delle tre distinte e successive fasi di trasferimento (intracomunali, intraprovinciali e interprovinciali), così come analiticamente descritte nell'allegato C annesso al predetto CCNI, talchè, a suo dire, l'istante non potrebbe vantare l'asserita precedenza assoluta ex art. 21 L. 104/92”* ha espressamente statuito quanto segue:



“Pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'**art.21 L.104/92**, la **natura di norma imperativa di tale disposizione è, comunque, evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "*i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*" (L.104/92)** ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché alla realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art.11 L.104/92).

**Detta norma**, unitamente all'art.33 della medesima legge, **si configura** infatti quali disposizioni di una **lex specialis** rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Detta disposizione, in quanto diretta a dare attuazione ai fondamentali principi di solidarietà sociale, non può essere derogata neppure da parte dei contratti collettivi e, comunque, se deroghe pattizie alla legge sono ammissibili ciò è consentito solo nel caso in cui le parti collettive abbiano introdotto clausole legittime.

Pertanto, **le norme del CCNI (mobilità scuola) devono ritenersi nulle nella parte in cui - in violazione dell'art. 21 L. 104/02 - non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda,**



**ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3.**

A tal proposito è stato infatti affermato che *"l'art. 21 c.2 L.104/92 che stabilisce che i pubblici dipendenti portatori di handicap hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda, deve essere inteso nel senso che il diritto di precedenza sorge in tutte le tipologie di modificazioni geografica del luogo di lavoro nell'ambito delle varie procedure di mobilità del personale"* (V. Corte Appello Firenze 6/4/2004).

L'unico limite ovvero le uniche esigenze prevalenti dell'Amministrazione sono quelle attinenti alla individuazione delle sedi da coprire mediante procedura di mobilità nel senso che la scelta dell'avente diritto ex art.21 L. 104/92 potrà essere operata soltanto nell'ambito delle sedi di servizio che il datore di lavoro abbia inteso coprire mediante procedura di mobilità del personale.

Il rilievo anche costituzionale dei diritti che **l'art.21 L. 104/92** è diretto a tutelare rende, pertanto, evidente che **la norma in questione costituisce una norma imperativa la cui violazione** da parte di disposizioni contrattuali **comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art.1418, 1° comma c.p.c.**”

Alla luce della normativa sopra illustrata, deve ritenersi illegittimo il trasferimento di chi, non godendo di alcuna precedenza, è stato trasferito unicamente perché aveva partecipato alla prima e/o seconda fase dei movimenti a scapito di cui pur essendo munito di precedenza ex art. 21 L. 104/92 proviene dall'interprovinciale.

Nella fattispecie, l'Amministrazione resistente, sebbene nella disponibilità di cattedre per la classe di concorso A046 a Palermo e precisamente presso **l'Istituto PAPM02000N - DE COSMI di Palermo** (cfr. Doc. 17), non ha accordato il richiesto trasferimento alla ricorrente, preferendo alla stessa altra docente (prof.ssa Modica) che non gode della priorità ex art.21 L. 104/92 a differenza della Santagada.



In definitiva **le norme del CCNI (nella parte in cui dispongono le diverse priorità) prevedendo un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da non dare precedenza assoluta ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3, devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa.**

\*\*\*\*\*

Sotto altro profilo, si rileva come il principio della necessità del posto vacante e disponibile non è previsto dalla legge (che si limita ad affermare “*ove possibile*” con riferimento ai familiari/lavoratori che assistono con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato – ipotesi contemplata dall’art. 33 comma 5 legge 104/92, che in questa sede non interessa!), ma è il frutto di elaborazione giurisprudenziale, generalmente applicabile nei casi ordinari in cui il trasferimento del richiedente va a lasciare scoperto il posto in pianta organica con creazione di impliciti problemi organizzativi proprio nella sede di provenienza.

In realtà, la nozione di “**posto richiedibile**” è fornita dalla postilla in calce all’art. 13, punto 5, del CCNI secondo la quale “*per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo*”.

Pertanto, il CCNI attribuisce, in applicazione alla normativa a tutela del disabile (art. 601 d.lgs 297/1994; art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), un diritto di precedenza assoluto nell’assegnazione a prescindere dalla effettiva vacanza di una cattedra (e dunque anche in soprannumero), condizionato solo – ovviamente – dall’esistenza di un istituto scolastico.

Sul punto, si richiama quanto statuito, in un caso analogo patrocinato dal sottoscritto avvocato, concluso con **ordinanza resa dal Tribunale di Genova n. 616/2019 (Doc.25)**, ma anche dal **Tribunale di Milano che, con sentenza n. 1267 del 17.5.2018 (Doc.26)**, ha disposto il trasferimento in via definitiva di una docente, ritenendo che “*secondo la nota esplicativa dell’art.*



*13 CCNL non è richiesto un posto vacante, ma la presenza di un istituto scolastico idoneo per il ruolo della docente interessata”.*

In definitiva -- **vista la disponibilità dei posti e/o esistenza di istituzioni scolastiche nel comune di Milazzo (comune di residenza) e/o in Provincia di Messina e/o nel Comune di Palermo** - la ricorrente deve essere messa in condizione di espletare la propria attività lavorativa **presso sedi – scuole ubicate nel proprio comune di residenza e/o Provincia di Messina e/o nel Comune di Palermo, anche in soprannumero.**

A tal proposito, si richiama la sentenza n. 213 emessa dal Tribunale di Sciacca il 28.09.2020 (cfr. Doc. 23) che, in un caso analogo, ha condannato il MIUR “*all’assegnazione e al trasferimento della ricorrente anche in soprannumero, presso una sede di titolarità situata in detta Provincia*”.

\*\*\*\*\*

**Tenuto conto che la presente causa ha natura prettamente documentale, si confida in una fissazione dell’udienza di comparizione a breve termine, in quanto la ricorrente ha necessità di una definizione del giudizio in tempi celeri,** fermo restando la finalità della norma, che tende a tutelare una persona portatrice di handicap alla quale l’ordinamento giuridico ha assegnato una posizione particolarmente protetta.

La docente già dichiarata invalida per le suindicate patologie e, pertanto, meritevole di tutela, fa presente di essere sottoposta a ricoveri periodici presso ASP di Messina stante la presenza di “*versamento pleurico e pericardico cronico*” (così come risulta dalla documentazione medica ASP di Messina – Ospedale Papardo **Doc. 27 e 27a**).

Ne deriva che il trasferimento d’ufficio (oggetto di causa) della medesima presso l’Istituto IPSSAR “Danilo Dolci” di Partinico ha determinato e determinerà per la Prof.ssa Santagada uno stato di grave ed insostenibile disagio anche sotto il profilo psico-fisico (in quanto la stessa si troverebbe in



un comune lontano da un Presidio Ospedaliero – UTIC specializzato), con ripercussioni negative sulla sua già fragile sfera biologica e ciò si afferma senza considerare anche i rilevanti ed insostenibili esborsi economici (trasferta, spese vive ect....).

La mancata assegnazione della sede scolastica ubicata nel Comune di Milazzo e/o comunque in Provincia di Messina e/o nel Comune di Palermo (ove sono ubicati centri specializzati quali il Centro Cuore Specializzato e l'Istituto Ismett) impedisce materialmente alla ricorrente di svolgere la propria attività educativa e lavorativa: il tutto provocherebbe anche grosse difficoltà di spostamento logistiche, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** che nel lungo termine diventeranno insostenibili, oltre a compromettere irrimediabilmente, *“con effetti lesivi di natura “irreparabile”*, la sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (diritti e/o beni essenziali della vita, quali il diritto alla salute, all'assistenza della disabile ed all'integrità della famiglia), **costituzionalmente garantiti e insuscettibili di essere risarciti per equivalente**.

In definitiva, la Prof.ssa Santagada si ritroverebbe ad essere frustata come lavoratrice e donna, in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale ed economica nonché vittima di una palese disparità di trattamento tra i lavoratori.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

Che Ill.mo Giudice adito, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza assoluta ex art.21 L. 104/92 e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni scolastiche convenute, ciascuna secondo la propria competenza, di assegnare in via definitiva, l'istante presso uno l'Istituto scolastico di scuola secondaria di II grado classe di concorso A046 (posto comune) facente parte del comune di Milazzo (residenza), ovvero in quelli più prossimi e, comunque, in Provincia di



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

Messina per gli anni scolastici 2022 – 23 e seguenti, anche in soprannumero, secondo le preferenze indicate in domanda;

- 2) In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza assoluta ex art.21 L. 104/92 nelle operazioni di mobilità provinciale per l'a.s. 2022-23 e seguenti e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni scolastiche convenute, ciascuna secondo la propria competenza, di assegnare in via definitiva, l'istante presso uno l'Istituto scolastico di scuola secondaria di II grado classe di concorso A046 (posto comune) facente parte del Comune di Palermo (e precisamente presso l'Istituto PAPM02000N - DE COSMI di Palermo), anche in soprannumero, secondo le preferenze indicate in domanda;
- 3) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.

Si allegano i documenti da n. 1 al n.28, oltre CCNI – mobilità.

**Dichiarazione fiscale:** Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che si allega (**Doc. 28**).

Palermo - Pace del Mela, lì 18 agosto 2022

Avv. Maria Chiara Isgrò



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per la **Prof.ssa SANTAGADA Maria Vittoria**, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

**PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto il diritto della Prof.ssa Santagada ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione presso l'ambito della provincia di Messina o comunque in uno dei distretti territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine indicato. Che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che hanno partecipato alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2022/2023 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola secondaria di II grado (classe di concorso A046) anno scolastico 2022-23 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

**RITENUTO CHE**

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è [www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](mailto:www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it),





nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

**CHIEDE**

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Palermo - Pace del Mela, lì 18 agosto 2022

Avv. Maria Chiara Isgrò

